

R.G. 140/2026



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI BERGAMO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott. Vincenzo Domenico Scibetta	Presidente
dott. Luca Fuzio	Giudice relatore
dott. Luca Verzeni	Giudice

nel procedimento n. 152/2026 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

**BENVENUTI ROBERTO** [REDACTED]

rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Vivis e Carlo Formisano del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Napoli, Corso Vittorio Emanuele n. 743

- **ricorrente** -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

letto il ricorso depositato in data 26.03.2026 dal sig. **BENVENUTI ROBERTO** [REDACTED] per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27 co. 2 CCII, atteso che il ricorrente è residente [REDACTED] e che, quindi, il centro degli interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;

rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 co. 1 CCII, in quanto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;



valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente, atteso che lo stesso non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte a fronte di un'esposizione debitoria di € 2.308.921,64, derivante da debiti maturati a diverso titolo e nei confronti di molteplici creditori [REDACTED]

evidenziato che, a corredo della domanda, è stata prodotta la documentazione di cui all'art. 39 CCII;

considerato che il debitore è titolare dei seguenti beni immobili:

- Quota di 1/1 di immobile sito in [REDACTED]
- Quota di 1/1 di immobile sito in [REDACTED]
- Quota di 1/1 di immobile sito in [REDACTED]
- Quota di 1/1 di immobile sito in [REDACTED]
- Quota di 1/1 di immobile sito in [REDACTED]
- Quota di 1/1 di immobile sito in [REDACTED]
- Quota di 4/28 di proprietà di immobile sito in [REDACTED]
- Quota di 1/23 di proprietà del terreno sito in [REDACTED]
- Quota di 4/28 di proprietà dei terreni siti in [REDACTED]



I beni predetti vengono conferiti nella seguente procedura per la loro liquidazione.

Il sig. BENVENUTI risulta altresì titolare dei seguenti immobili, conferiti in due distinti fondi patrimoniali rispettivamente costituiti

esclusi dalla liquidazione:

- Quota di 1/1 degli immobili siti in
- Quota di 1/1 di proprietà degli immobili siti in
- Quota di 1/1 di proprietà dell'immobile sito in
- Quota di 32418/1000000 di proprietà di immobile sito in
- Quota di 1/1 di proprietà di immobile sito in
- Quota di 32418/1000000 di proprietà di immobile sito in
- Quota di 1/1 di proprietà di immobile sito in

Firmato Da: GENCO VINCENZO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: a176870ba90639  
Firmato Da: VINCENZO DOMENICO SCIBETTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1dccc9b58a476eb73cfcfab7d7e683b  
Firmato Da: LUCA FUZIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 1512a3cb67524195d00a8cd87a83323a  
Firmato Da: ALBERTO CARRARA Emesso Da: INFOCERT QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA 3 Serial#: 1f6752a



[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Sotto tale profilo assumeranno altresì rilievo gli atti dispositivi del patrimonio immobiliare posti in essere dal debitore nell'ultimo quinquennio e segnalati nella relazione del gestore della crisi. Specificamente, risultano essere stati liberati dal fondo patrimoniale costituito in data [REDACTED] e ceduti con atti rispettivamente in data [REDACTED] (poco prima della presentazione dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale) i seguenti beni:

- Quota di 1/1 di proprietà di immobile sito in [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]
- quota di 1/1 di proprietà di immobile sito in [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED] ■ [REDACTED] ■ [REDACTED] ■ [REDACTED] ■ [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

considerato che il sig. BENVENUTI è titolare del seguente bene mobile registrato, che va messo a disposizione dei creditori per la relativa liquidazione: Motociclo [REDACTED]  
[REDACTED]

considerato ancora che il sig. BENVENUTO è titolare dei seguenti strumenti economici e finanziari, il cui saldo va messo a disposizione della procedura

- Conto corrente presso [REDACTED]  
[REDACTED]
- Conto corrente presso [REDACTED]  
[REDACTED]

rilevato che il sig. BENVENUTO risulta allo stato amministratore unico della società [REDACTED] per la quale non percepisce, a suo dire, alcun compenso (le dichiarazioni dei redditi del 2023 e del 2024 erano negative);

rilevato che il sig. BENVENUTO vive con la moglie [REDACTED] e i figli [REDACTED] entrambi maggiorenni, nell'immobile di sua proprietà sito in [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] conferito in fondo patrimoniale;



Rilevato che la moglie [REDACTED] è assunta come professoressa presso istituto di scuola secondaria di primo grado, percepisce un reddito medio mensile di circa euro 2.100,00, e che a sua volta il figlio maggiore [REDACTED] risulta assunto con contratto a tempo indeterminato presso la società [REDACTED] presso cui percepisce uno stipendio medio mensile di euro 2.200,00, mentre la figlia [REDACTED] non è economicamente autosufficiente;

rilevato che attesa la dichiarazione di assenza di redditi in capo al sig. BENVENUTI (sulla quale si dispone sin d'ora che il nominando liquidatore compia gli accertamenti più approfonditi), l'importo delle spese necessarie per il mantenimento della famiglia appare allo stato irrilevante, dovendosi delle stesse fare carico la moglie e il figlio maggiore;

rilevato che il sig. BENVENUTO ha dichiarato di voler mettere a disposizione dei creditori "l'incasso della somma mensile che verrà stabilito dal Giudice Delegato": allo stato, il Tribunale dispone l'acquisizione alla procedura di tutto quanto percepito a titolo di compenso da prestazioni lavorative, non diversamente quantificabile in assenza di dati precisi, con riserva di rideterminare la quota da escludersi per il mantenimento solo in caso di evidenza della percezione del compenso medesimo;

rilevato altresì che il sig. BENVENUTO mette a disposizione della procedura gli incassi delle vendite degli immobili non costituiti in fondo patrimoniale, e di tutti i propri beni mobili, nonché la vendita di eventuali beni che verranno acquisiti all'attivo della procedura dopo la sentenza di apertura della liquidazione controllata;

rilevato infine che viene messa a disposizione dei creditori a titolo di finanza esterna anche la somma di euro 50.000,00 immediatamente disponibile da parte della moglie del debitore istante, [REDACTED]

osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. Antonio Giovanni Grassi, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economico, finanziaria e patrimoniale del debitore;

osservato infine che, ai sensi dell'art. 6 CCII, gli unici crediti aventi natura prededucibile sono quelli vantati dall'O.C.C. e dal liquidatore, e che i compensi riconoscibili ai professionisti andranno necessariamente limitati alla misura prevista dal DM 147/2022 sui compensi professionali relativi ai procedimenti di liquidazione giudiziale, stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata, con le riduzioni di legge;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;



valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, si ritiene opportuno, attesa la complessità della procedura e degli accertamenti da compiersi, nominare come liquidatore il dott. Federico Clemente, con Studio in Bergamo, via Zelasco, che viene invitato ad immediatamente conferire con il G.D. dopo il ricevimento dell'incarico;

**P.Q.M.**

Visto l'art. 270 CCII,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del sig. **BENVENUTI ROBERTO** [REDACTED]

nomina giudice delegato il dott. Luca Fuzio;

nomina liquidatore il dott. Federico Clemente;

ordina al debitore di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina al debitore e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dispone che l'intero reddito eventualmente percepito dal ricorrente (ad oggi non risultante) venga corrisposto alla procedura, con riserva di rideterminare successivamente la quota necessaria al mantenimento del ricorrente medesimo e del suo nucleo familiare;

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del sig. BENVENUTI Roberto (ivi compreso il pignoramenti presso terzi in essere sul proprio stipendio);

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il



- proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
  - provveda, alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
  - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;
  - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, depositando una relazione nella quale dà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio dell'esdebitazione;

dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, precisando che I) nel rapporto, il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII, II) il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;

dispone che la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale di Bergamo, nonché sul pubblico registro automobilistico in relazione ai beni mobili registrati ricompresi nel compendio oggetto di liquidazione;

manda alla Cancelleria per la notificazione ai debitori e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, il 6 maggio 2026

Il Giudice estensore

Dott. Luca Fuzio

Il Presidente

dott. Vincenzo Domenico Scibetta

